



Nn. 2043, 476, 780 e 1135-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI BENEDETTI VALENTINI E COMPAGNA)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2010

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (n. 2043)

presentato dal Ministro degli affari esteri

dal Ministro della giustizia

e dal Ministro per le pari opportunità

di concerto con il Ministro dell'interno

con il Ministro della difesa

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e con il Ministro per i rapporti con le regioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2010

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (n. 476)

d'iniziativa dei senatori AMATI, BASSOLI, BASTICO, CASSON, DONAGGIO, GRANAIOLO, MAGISTRELLI, NEROZZI, PASSONI, Anna Maria SERAFINI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, MARCENARO, ANTEZZA e SBARBATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (n. 780)

d'iniziativa della senatrice CARLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (n. 1135)

d'iniziativa dei senatori DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE, LUMIA, CHITI, DI GIOVAN PAOLO, LIVI BACCI, MARITATI, MARINARO, CAROFIGLIO, CARLONI, DE SENA, DEL VECCHIO, NEROZZI, PASSONI, SCANU, SERRA, CHIAROMONTE, GHEDINI, MARCENARO, CASSON, BIANCO, BAIO, GALPERTI, FIORONI, SANGALLI e CHIURAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2008

dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel disegno di legge n. 2043

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri della 1 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge:		
– n. 2043: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	7
– n. 476, d’iniziativa dei senatori Amati ed altri	»	9
– n. 780, d’iniziativa della senatrice Carloni	»	10
– n. 1135, d’iniziativa dei senatori Della Monica ed altri	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 2043 reca la ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005. Esso è stato assunto quale testo base ed esaminato congiuntamente ad altri disegni di legge, che differiscono nel disposto delle norme di adattamento dell'ordinamento interno ai contenuti dell'Accordo.

Si ricorda che solo dalla seconda metà degli anni Ottanta la normativa internazionale sulla tratta di esseri umani ha acquisito una sostanziale autonomia rispetto a quella volta alla repressione della schiavitù. In sede di Assemblea parlamentare dell'OSCE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) spesso si fa riferimento a tale fenomeno. Vari strumenti sono stati adottati, in sede di Nazioni Unite e di decisioni dell'Unione europea, in materia. La rilevanza del contrasto al fenomeno della tratta di persone, quale espressione di una politica internazionale volta alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, emerge chiaramente dalla Convenzione in esame. Tale strumento normativo internazionale identifica e denuncia infatti il disvalore proprio del delitto di tratta, consistente nella grave violazione che esso determina dei diritti fondamentali, ed in particolare della dignità, libertà, incolumità psico-fisica della vittima. Le disposizioni della Convenzione, in particolare, sono volte a realizzare un efficace contrasto del *trafficking*, tutelando i diritti delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, che tenga in adeguata considerazione tanto la prospettiva di genere (le vittime sono prevalentemente donne) quanto la protezione dei diritti dei minori, più vulnerabili alla tratta. A tal fine, si prevede un efficace sistema di assistenza alle vittime con

misure per la tutela dei dati personali e di concessione *de jure* di permessi di soggiorno, di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al Fondo per le misure anti-tratta.

La Convenzione sancisce inoltre, in capo agli Stati firmatari, un obbligo di incriminazione di alcune specifiche fattispecie rilevanti in materia. Il delitto di tratta è descritto secondo una formulazione conforme all'articolo 601 del codice penale, a sua volta in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/629/GAI.

La Convenzione prevede altresì l'obbligo di incriminazione delle condotte di falsificazione, occultamento, soppressione, detenzione, procacciamento di documenti d'identità o di viaggio, commesse al fine di realizzare o di agevolare il delitto di tratta, introducendo inoltre la previsione di talune circostanze aggravanti, solo in parte coincidenti con quelle delineate dal primo comma dell'articolo 600 del codice penale. Le altre fattispecie incriminatrici previste dalla Convenzione, introdotte per ottemperare ad altri impegni internazionali assunti, risultano invece già presenti nel nostro ordinamento.

La ratifica della Convenzione rappresenta pertanto un obbligo politico di ordine internazionale e uno strumento efficace per tutelare adeguatamente i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Quanto al testo del disegno di legge, nella seduta delle Commissioni riunite 2^a e 3^a di martedì 23 marzo 2010 è stato approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 che ridefinisce il sistema delineato dal codice penale in materia di circostanze aggravanti legate alla tratta di persone, limitando le innovazioni all'ordinamento interno alle modifiche stretta-

mente necessarie, tenendo conto degli strumenti giuridici già disponibili per contrastare il preoccupante fenomeno della tratta di esseri umani.

Ciò premesso, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

BENEDETTI VALENTINI *e* COMPAGNA, *relatori*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

sui disegni di legge nn. 476, 780, 1135 e 2043

9 marzo 2010

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti al disegno di legge n. 2043

17 marzo 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 2043

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 602-ter nel codice penale)

1. Dopo l'articolo 602-bis del codice penale è inserito il seguente:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

—

Art. 1

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone)

1. **Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;

b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;

d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente:

«Art. 602-ter. - *(Circostanze aggravanti)* –
La pena per i reati previsti dagli articoli

(Segue: *Testo del Governo*)

«Art. 602-ter. - (*Circostanza aggravante*)
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4.

(*Clausola di invarianza*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4.

(*Clausola di invarianza*)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 476

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AMATI ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 780

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE CARLONI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare o di agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1135

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA MONICA ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 416 del codice penale)

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se la condotta attuata con le modalità indicate al secondo comma ha determinato uno stato di soggezione non continuativa, la pena è della reclusione da tre a otto anni».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri; ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa».

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata in materia di traffico)

1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. - *(Delitti di criminalità organizzata)* - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416, sesto comma, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 416, sesto comma, del codice penale si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Riduzione di pena)*. - 1. Per i delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova de-

cisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in deroga ai presupposti di cui al comma 1, all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti».

Art. 9.

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi-

cazioni, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. In ogni provincia il questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui al comma 1, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di "referente per la tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, nonché per il contrasto ad ogni forma di violenza o di grave sfruttamento lavorativo e sessuale" per facilitare i rapporti con le istituzioni, i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *no profit* operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi».

Art. 11.

*(Incremento del Fondo
per le misure anti-tratta)*

1. A decorrere dall'anno 2009, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)

1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 7,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 13.

(Intervento in giudizio)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli da 531 a 536 del codice penale e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti

programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 14.

(Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*bis*.1. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in 3 milioni di euro per gli anni 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

